



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 del 08-09-2018

Oggetto: ADEGUAMENTO PERIODICO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARI E SECONDARI E COSTO DI COSTRUZIONE - L.R. N. 34/1992.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di settembre alle ore 13:45, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

BOTTICELLI SANDRO	SINDACO	P
ROMALDINI EMANUELE	ASSESSORE	P
PIATANESI PAOLO	ASSESSORE	A

Assiste il SEGRETARIO ROBERTA BISELLO

Il Sindaco Sig. SANDRO BOTTICELLI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Considerato che con delibere di giunta municipale n. 59 del 24.10.2005 e n. 37 del 27.04.2006 e n. 8 del 21/02/2009 si procedeva all'adeguamento ed aggiornamento delle aliquote di applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 34/1992;

Rilevato che la Legge n. 10/77 (cd Bucalossi) ha stabilito all'art. 3 che *“la concessione (edilizia) comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”* e tenuto conto che attualmente tale articolo è stato sostituito dall'art. 16 del DPR n. 380/2001;

Visto che la predetta normativa della ex Legge 10/77 prevedeva che la determinazione delle aliquote da applicare ai fini dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione fosse fatta dai Comuni conformemente alle tabelle parametriche predisposte dalle Regioni;

Visto il Decreto Ministeriale 10.05.1977 relativo alla *“determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”*;

Visto il regolamento della Regione Marche n. 6 del 23.07.1977 con il quale si è proceduto alla *“determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9/R/1979 del 28.02.1979 della Regione Marche concernente il *“regolamento per la determinazione della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici”*;

Tenuto conto che sia il regolamento regionale n. 6/1977 all'art. 12 sia la LR n. 22/1990 all'art. 14 poi sostituito dall'art. 72 della LR n. 34/1992 prevedono un adeguamento automatico annuale del contributo per le opere di urbanizzazione;

Considerato che anche l'art. 7 della legge n. 537 del 24.12.1993 prevede un meccanismo di adeguamento periodico sia degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione;

Accertato che il Comune di Gagliole ha provveduto alla determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria con delibera di consiglio comunale n. 28/1977 stabilendo di adottare le aliquote previste dalle tabelle della Regione Marche contenute nel regolamento n. 6/1977 e quindi non procedendo a nessun adeguamento sia in aumento che in diminuzione;

Verificato che tali aliquote sono in seguito adeguate con delibere di Consiglio Comunale n. 83/1990, n. 24/2000 e n. 8/2009;

Rilevato che attualmente la norma contenuta nell'art. 16 del DPR n. 380/2001 prevede l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ogni cinque anni, in conformità alle relative disposizioni regionali;

Considerato che l'art. 27 L.R. 16/2010 (testo coordinato con modifiche apportate dalla L.R. 20/2010) indica:

2. L'articolo 72 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione."

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all'aggiornamento delle tabelle parametriche entro "il 30 giugno 2011" (così sostituito dall'art. 35 legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20), i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 della l.r. 34/1992, come modificato dal presente articolo. Considerato che le disposizioni regionali vigenti (art. 72 della LR n. 34/92) prevedono che *"...ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministero dei lavori pubblici..."*;

Rilevato quindi che risultano pertanto abrogate tutte le precedenti disposizioni in forza delle quali era necessario procedere ad adeguamento annuale degli oneri.

Accertato che le variazioni normative introdotte e precedentemente richiamate fanno sì che ora i comuni provvedono, in via provvisoria con propria deliberazione, nel caso di inerzia "... di mancata definizione ..." da parte dell'Assemblea legislativa regionale, chiamata a definire ed aggiornare "...almeno ogni cinque anni ..." le tabelle parametriche.

Ritenuto congruo quindi rivalutare dalla data di approvazione della delibera di giunta municipale n. 8 del 21/02/2009 le tariffe corrispondenti per gli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché del costo di costruzione secondi il seguente schema:

febbraio 2009 indice 111.9 dicembre 2012 indice 120.70 variazione = $((120.7/111.9)-1) \times 100 =$
7,86%

gennaio 2013 indice 105.90 dicembre 2017 indice 107.6 variazione = $((107,6/105.9)-1) \times 100 =$
1,60%

La variazione complessiva sarà quindi uguale $7.86+1.60 =$ **9,46%**

Di conseguenza le tariffe da applicare agli interventi edilizi soggetti al contributo degli oneri di urbanizzazione primari e secondari saranno quelli desumibili dalla tabella allegata suddivisa per tipologia di intervento e relativa zona territoriale omogenea secondo lo schema stabilito dal regolamento regionale n. 6/1977.

Rilevato che l'ultimo aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del costo di costruzione sono è stato determinato con delibera di giunta municipale n. 8 del 21/02/2009 e che quindi è possibile provvedere al suddetto adeguamento;

Ritenuto quindi di dover procedere, senza esitazioni, in forza del fatto che debba applicarsi la norma più restrittiva prevista dalla normativa vigente regionale, all'adeguamento delle aliquote degli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché del costo di costruzione aggiornandoli secondo gli aumenti previsti e di valutare la possibilità di introdurre correttivi, in aumento e/o in diminuzione, all'incidenza delle aliquote delle tabelle previste dal regolamento regionale n. 6/1977;

Riepilogo oneri di urbanizzazione del Comune di Gagliole

- delibera di CC n. 28 del 16.09.1977
 - urbanizzazione primaria euro 2,02 (lire 3.918)
 - urbanizzazione secondaria euro 1,64 (lire 3.167)

- delibera di CC n. 83 del 20.12.1990
 - urbanizzazione primaria euro 2,52 (lire 4.882)
 - urbanizzazione secondaria euro 2,04 (lire 3.946)

- delibera di CC n. 24 del 30.05.2005
 - urbanizzazione primaria euro 3,79 (lire 7.339)
 - urbanizzazione secondaria euro 3,06 (lire 5.933)
 - urbanizzazione per attività produttive; euro 5,95 (lire 11.513)

- delibera di GM n. 8 del 21/02/2009
 - urbanizzazione primaria euro 5,51
 - urbanizzazione secondaria euro 4,45
 - urbanizzazione per attività produttive; euro 8,64

Visto che con delibera di giunta municipale n. 37 del 27/04/2006 si è provveduto a aggiornare, ricostruendo tutte le tariffe, gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del costo di costruzione.

Visto che il Dipartimento Affari Istituzionali e Generali della Regione Marche si è espresso con parere prot. n. 4248 del 11.12.2003 confermando la necessità di procedere ad adeguamento annuale e non quinquennale indicando che "... l'adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione continua ad essere disciplinato dall'art. 72 della legge regionale n. 34/1992, dato che l'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 non fa che ribadire quanto già disposto dall'art. 7 comma 1 della legge n. 537/1993, che a sua volta non aveva comportato l'abrogazione della legge regionale..";

Visto che lo stesso art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 prevede "... nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat...";

Ritenuto quindi procedere all'adeguamento sia del costo di costruzione sia degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che l'ultimo aggiornamento risale all'anno 2006;

Vista la relazione predisposta dal responsabile dei servizi tecnici relativa all'adeguamento delle aliquote;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'aggiornamento annuale delle aliquote relative agli oneri di urbanizzazione primari e secondari nonché quelle relative al costo di costruzione;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del DLGS 267/2000, hanno espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio LL.PP. ed Urbanistica, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

PROPONE

1) di approvare l'adeguamento delle aliquote di applicazione degli oneri di urbanizzazione primari e

secondari nonché del costo di costruzione secondo il prospetto allegato redatto dall'ufficio tecnico comunale pari alla variazione degli indici Istat dal 2009 ad oggi pari al 9.46%;

2) di stabilire inoltre che l'applicazione della nuove aliquote avrà decorrenza dalla data del presente atto.

3) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 del DLGS 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 08-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bruno Carovana

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni

Gagliole, 08-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PAOLO PAOLETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità dei voti resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL."

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO
F.to SANDRO BOTTICELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA BISELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.gagliole.sinp.net) dal 27-09-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo Paoletti

ESECUTIVITÀ

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gagliole, 27-09-2018